



Data 14/3/2011

Protocollo N° 108 F14

Class.:

Prat.

Fasc.

Allegati N° 1

Ch.00.03.01

Oggetto:

Decreto Dirigente Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria n. 62 del 1 marzo 2011:  
” L.R. 7 novembre 2008, n. 15 “*Interventi a favore dei soggetti celiaci*. Dispensazione con onere a carico del Servizio Sanitario di alimenti senza glutine anche attraverso esercizi commerciali: integrazione e modifica delle disposizioni applicative rese dalla DGR n. 2712 del 16 novembre 2010.”

Ai Direttori Generali  
Aziende ULSS ed Ospedaliere

Ai Direttori Servizi Farmaceutici Territoriali  
Ai Direttori Distretti Socio Sanitari  
Ai Direttori Dipartimenti di Prevenzione  
Aziende ULSS  
LORO SEDI

Alla Confindustria Veneta  
Unione Regionale Veneta Commercio, Turismo e Servizi  
Via Don Tosatto, 59  
30174 Venezia Mestre

Alla Confesercenti  
Via Antonio da Mestre, 36 –  
30174 VENEZIA MESTRE (VE)

Alla FAID Federdistribuzione  
Federazione associazioni imprese distribuzione  
Via Albricci, 8  
20100 Milano

A Federfarma Veneto  
Via A. Costa, 19  
30170 Venezia Mestre

A A.S.SO.FARM  
c/o Confservizi Veneto  
Via della Croce Rossa, 62  
PADOVA

Al Gruppo Farmacisti Titolari Parafarmacia  
Vice Presidente Dr. Vezzaro Paolo  
c/o Parafarmacia Dr. Vezzaro  
via P. Roberto 33  
36055 Nove (Vi)





Al Presidente  
Associazione Italiana Celiachia Veneto  
Gent.ma Sigr.a Michela Bragheto  
Via Barrocchio dal Borgo, 8  
35100 Padova

E, p.c.

All'Unità di Progetto  
Sanità Animale e Igiene Alimentare

Alla Direzione Regionale  
Direzione Controlli e Governo  
Servizio Sanitario Regionale

Alla Direzione Regionale  
Commercio

S E D E

Si trasmette copia del provvedimento in oggetto, relativo alla disciplina dell'attività di distribuzione a carico del Servizio Sanitario dei prodotti senza glutine per i soggetti affetti da celiachia, attraverso gli esercizi commerciali, oltre che nelle farmacie.

Nell'invitare ad una attenta lettura del provvedimento allegato, che contiene le modalità da seguire e gli adempimenti richiesti per l'attività di cui trattasi, si evidenzia che:

- gli esercizi commerciali interessati dovranno inoltrare richiesta di autorizzazione alla Azienda ULSS di propria appartenenza territoriale, utilizzando il modello Allegato A1, secondo quanto ivi specificato in relazione alle diverse possibili ipotesi;
- le Aziende ULSS rilasceranno debita autorizzazione in conformità al modello Allegato A2.

Il Decreto Dirigenziale in oggetto e i relativi allegati sono pubblicati e scaricabili dal sito Internet della Regione del Veneto, seguendo il percorso:

[www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)

*servizi alla persona - sanità - farmaceutica - celiaci*

Sul portale web della Regione del Veneto, è stata inoltre attivata, attraverso il collegamento in rete di tutte le Aziende Socio Sanitarie della regione, la gestione informatizzata delle autorizzazioni agli esercizi commerciali.

L'informatizzazione è, attualmente, operativa solo per le Aziende ULSS, per le quali, la richiesta di abilitazione all'accesso informatico può essere inoltrata via mail al call center della SSSR all'indirizzo [callcentersanita@regione.veneto.it](mailto:callcentersanita@regione.veneto.it) oppure effettuata telefonicamente al n°: 041 279 3400.

*Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria*  
Palazzo Molin - S. Polo, 2513 - 30123 Venezia  
Tel 041/2793500-3441 - Fax 041/2793599





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data | Protocollo N° | Class.: | Prati. | Fasc. | Allegati N°

Oggetto:

Il richiedente verrà successivamente contattato dal call center per la conferma di abilitazione. Ricevuta le credenziali d'accesso è necessario effettuare il collegamento da un computer collegato alla rete Aziendale al seguente url:

<https://portale.websanitalia.intra.rv>

ed effettuare l'autenticazione con la user e la password assegnati.

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Regionale

Dr. Francesco Dotta

VV

Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria  
Palazzo Molin – S. Polo, 2513 – 30123 Venezia  
Tel 041/2793500-3441 – Fax 041/2793599





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. .... *62* ... DEL ..... - 1 MAR. 2011

OGGETTO: L.R. 7 novembre 2008, n. 15 "Interventi a favore dei soggetti celiaci.

Dispensazione con onere a carico del Servizio Sanitario di alimenti senza glutine anche attraverso esercizi commerciali: integrazione e modifica delle disposizioni applicative rese dalla DGR n. 2712 del 16 novembre 2010.

IL DIRIGENTE REGIONALE

DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA

VISTO il D.M. 8 giugno 2001 "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare", il quale stabilisce che per le persone affette da celiachia "l'erogazione dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare rientra nei livelli essenziali di assistenza sanitaria", previsione successivamente confermata dal D.P.C.M. 29/11/2001 relativo alla definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza;

VISTI, in particolare, gli artt. 6 e 7 del summenzionato Decreto Ministeriale, che, rispettivamente, prevedono che i prodotti dietetici oggetto di dispensazione siano erogati direttamente dai "centri di riferimento presso i quali sono in cura le persone, dai presidi delle aziende unità sanitarie locali, dalle farmacie convenzionate o, secondo direttive all'uopo emanate dalle regioni, da altri fornitori incaricati dalle aziende unità sanitarie locali" e che "Presso la direzione generale della sanità pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione e' istituito il registro nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare erogati nelle singole regioni a carico del Servizio sanitario nazionale con le indicazioni delle modalità erogative scelte dalle regioni";

VISTA la L. 4 luglio 2005, n. 123 "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia" che, definendo la malattia celiaca come malattia sociale, prevede molteplici interventi atti a garantire un'ampia tutela ai soggetti affetti;

VISTA la L.R. 13 agosto 2004 n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto";

VISTA la L.R. 7 novembre 2008, n. 15 "Interventi a favore dei soggetti celiaci", che prevede la spendibilità dei buoni acquisto frazionati o altri documenti di credito, anche separatamente, presso qualsiasi farmacia ed esercizio commerciale abilitato del territorio regionale;

VISTA la D.G.R. 2712 del 16 novembre 2010 "Dispensazione con onere a carico del Servizio Sanitario di alimenti senza glutine a favore di persone affette da celiachia in applicazione della L.R. 7 novembre 2008, n. 15 "Interventi a favore dei soggetti celiaci" che, in particolare, approva la disciplina transitoria recante i requisiti e gli adempimenti che regolano l'attività di distribuzione in argomento da parte degli esercizi commerciali;

**DAI TO ATTO** che la Giunta Regionale, con il sopra richiamato provvedimento, nelle more dell'approvazione del regime definitivo della disciplina a conclusione della prevista attività di monitoraggio da parte del Gruppo di lavoro di cui alla D.G.R. n. 4251 del 29.12.2009, ha demandato al Dirigente della Direzione Regionale Attuazione Programmazione Sanitaria l'adozione di ogni atto necessario alla migliore attuazione dell'attività, comprese le modifiche e/o integrazioni alla disciplina transitoria stessa;

**VERIFICATO** che, a seguito di approfondimento in ordine alle modalità operative di applicazione delle disposizioni di cui alla richiamata DGR 2712/2010, è emersa la necessità di integrare/modificare le stesse, introducendo:

- specifiche ipotesi di revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività in oggetto;
- le modalità di rimborso dei prodotti dispensati mediante i buoni acquisto;
- l'individuazione delle tipologie di esercizi commerciali per i quali è necessario organizzare l'apposito punto di informazione e controllo prima della cassa;
- la presenza di un referente per la gestione e dispensazione dei prodotti in oggetto, per tutto l'orario di apertura dell'esercizio commerciale;

**RITENUTA** opportuna, per un'applicazione uniforme in ambito regionale, la predisposizione di un modello di richiesta di autorizzazione da inoltrare da parte degli esercizi commerciali interessati e di un modello di autorizzazione per l'Azienda ULSS;

**RITENUTO**, altresì, opportuno informatizzare, tramite il portale web della Regione del Veneto, la gestione delle autorizzazioni rilasciate agli esercizi commerciali dalle singole Aziende ULSS, al fine di agevolare le dovute verifiche da effettuarsi da parte delle stesse in sede di rimborso dell'onere relativo ai prodotti senza glutine del Registro Nazionale dispensati a carico del Servizio Sanitario;

SU conforme proposta del Servizio Farmaceutico che ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

#### DECRETA

1. di approvare, a parziale modifica ed integrazione della disciplina transitoria, di cui alla D.G.R. n. 2712 del 16 novembre 2010, gli Allegati A, A1 e A2 che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attivare, tramite il portale web della Regione del Veneto, la gestione informatizzata, attraverso il collegamento in rete di tutte le Aziende ULSS del Veneto, delle autorizzazioni rilasciate dalle stesse agli esercizi commerciali diversi dalle farmacie convenzionate, con l'implementazione delle informazioni utili all'attività in oggetto;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

f.to

Il Dirigente Regionale  
Dr. Francesco Dotta

VV/MC

**Allegato A al Decreto n.***62***del - 1 MAR. 2011**

pag. 1/4



DISCIPLINA PER LA DISPENSAZIONE CON ONERE A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO  
AI SOGGETTI CELIACI ATTRAVERSO "PARAFARMACIE" ED ESERCIZI COMMERCIALI, OLTRE  
CHE NELLE FARMACIE, DEI PRODOTTI SENZA GLUTINE DEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI  
ALIMENTI DI CUI ALL'ART. 7 DEL DM. 8 GIUGNO 2001: REGIME TRANSITORIO.

**PREMESSA**

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalle norme nazionali in materia di celiachia, nonché dalle disposizioni regionali e, in particolare dalla Legge Regionale 7 novembre 2008, n. 15 "Interventi a favore dei soggetti celiaci", la Regione del Veneto promuove la semplificazione dei percorsi assistenziali finalizzati all'erogazione degli alimenti senza glutine, con l'obiettivo della loro ottimizzazione e di una sempre maggiore integrazione sociale delle persone con malattia celiaca.

L'ottimizzazione del percorso relativo alla fornitura, con onere a carico del Servizio Sanitario, dei prodotti senza glutine - già prevista nei Livelli Essenziali di Assistenza ed integrata dalla L.R. 7 novembre 2008, n. 15 -, l'approvvigionamento ed il consumo dei quali rappresentano un atto essenziale nella vita quotidiana del celiaco, prevede la dispensazione dei prodotti, oltre che presso le farmacie, anche da parte delle "parafarmacie" e, in generale, degli esercizi commerciali in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare/misto, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ovvero dal successivo D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, secondo quanto di seguito specificato.

**LE PROCEDURE**

Ai fini della dispensazione dei prodotti in argomento, si forniscono le seguenti indicazioni per l'utilizzo dei buoni acquisto attualmente in uso, anche attraverso gli esercizi commerciali diversi dalle farmacie.

Gli esercizi commerciali che intendono effettuare la distribuzione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di alimenti privi di glutine per soggetti affetti da celiachia (ivi incluse le c.d. "parafarmacie") avanzano richiesta di autorizzazione alla Azienda ULSS competente per territorio, mediante compilazione del modello di cui all'Allegato A1 al presente provvedimento.

Nel caso di ditta/società titolare di più punti vendita, nella richiesta devono essere specificati dettagliatamente i punti vendita di pertinenza territoriale della stessa Azienda ULSS, per i quali è richiesta l'autorizzazione.

La richiesta non deve essere presentata dalle farmacie aperte al pubblico, le quali già erogano tali prodotti, in quanto rientranti nelle attività previste dalla Convenzione che regola i rapporti delle farmacie con il Servizio Sanitario Nazionale (D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371).

L'esercizio commerciale richiedente trasmette all'Azienda ULSS del proprio ambito territoriale di appartenenza, unitamente alla richiesta di autorizzazione, una dichiarazione di accettazione delle seguenti condizioni:

- garantire la dispensazione, a carico del Servizio Sanitario, dei prodotti senza glutine limitatamente a quelli inclusi nel Registro Nazionale degli Alimenti destinati ad una Alimentazione Particolare, di cui all'art. 7 del D.M. 8 giugno 2001, applicando indistintamente a tutti gli assistiti, il prezzo liberamente praticato, esposto in modo chiaro e leggibile;
- garantire un'adeguata gestione dei prodotti senza glutine del Registro Nazionale, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
- dispensare i prodotti in oggetto su presentazione da parte degli assistiti, dei buoni acquisto rilasciati dalla Azienda ULSS, relativi al mese in corso di validità, riportando sui medesimi il timbro dell'esercizio commerciale, la data e le bustelle a lettura ottica presenti sulle confezioni dispensate;
- per gli esercizi di vicinato: garantire la dovuta informazione agli assistiti, rendendo disponibile per la consultazione l'ultimo aggiornamento del richiamato Registro Nazionale degli Alimenti, disponibile nel sito Internet del Ministero della Salute;
- per le medie e grandi strutture di vendita: attivare, un'apposita postazione di informazione e di controllo, da posizionare nel percorso dei clienti, prima della cassa, rendendo disponibile per la consultazione l'ultimo aggiornamento del richiamato Registro Nazionale degli Alimenti, pubblicato nel sito Internet del Ministero della Salute;
- garantire la presenza durante l'intero arco di apertura dell'esercizio commerciale di almeno uno dei referente/i dell'attività di gestione e dispensazione dei prodotti in oggetto;
- individuare il responsabile dell'esecuzione di eventuali provvedimenti di ritiro/sospensione dal commercio o sequestro dei prodotti in oggetto, comunicati dall'Azienda ULSS o da altra Autorità competente;
- assicurare che il buono o, nel caso di utilizzo simultaneo di più buoni, la somma dei buoni venga spesa per importi uguali o inferiori. L'utilizzo del buono/dei buoni per importi inferiori non dà diritto a resti, fermo restando che rimane a carico dell'utente l'eventuale differenza in eccesso rispetto al valore dei buoni stessi;
- accettare unicamente buoni presentati nell'arco del mese riportato negli stessi;
- presentare, ai fini del rimborso, all'Azienda ULSS di appartenenza dell'assistito, entro il giorno 5 del mese, la fatturazione del corrispettivo dei prodotti, dispensati, unitamente ai buoni acquisto riportanti le bustelle a lettura ottica presenti sulle confezioni dei prodotti erogati, nel rispetto delle seguenti modalità:
  - elencazione analitica dei prodotti dispensati, con l'indicazione del rispettivo prezzo;
  - importo fatturato corrispondente ai dati analiticamente riportati nella fattura;
  - inoltro delle fatture entro e non oltre 12 mesi dal mese di riferimento dei buoni utilizzati. Tale condizione deve risultare soddisfatta anche nel caso di fattura relativa al corrispettivo di buoni di mesi diversi (il computo del termine decorre dal mese cronologicamente anteriore) dando atto che non verranno rimborsati prodotti dispensati mediante buoni riportanti data anteriore ai 12 mesi;
- non effettuare concorsi, operazioni a premio e vendite sotto costo aventi ad oggetto i prodotti senza glutine dispensati con onere a carico del Servizio Sanitario;
- garantire, nel rispetto della normativa sulla privacy, la riservatezza di qualsiasi informazione rilevata nei confronti degli assistiti, nell'ambito dello svolgimento delle procedure, non essendo consentiti altri usi dei dati rilevati.

#### PERCORSO DEL PAZIENTE

L'assistito in possesso di certificazione di diagnosi di morbo celiaco, inclusa la variante clinica dermatite erpetiforme, in conformità alle vigenti disposizioni, riceve dall'Azienda ULSS di appartenenza i buoni acquisto mensili frazionati, in conformità alle disposizioni regionali finalizzate alla dispensazione con onere a carico del Servizio Sanitario dei prodotti senza glutine.

L'assistito è libero di prelevare i prodotti senza glutine del Registro Nazionale in qualsiasi esercizio autorizzato, oltre che presso le farmacie, mediante l'impiego dei buoni mensili, nel mese di spendibilità riportato sui buoni.

Tenuto conto che il tetto di spesa mensile rappresenta un limite entro il quale trovano articolazione i fabbisogni di persone di diverso sesso, età, condizione fisica e differenti necessità alimentari, con conseguente diverso fabbisogno calorico e di carboidrati, lo stesso non rappresenta necessariamente un limite di consumo completo. Il monitoraggio dei prodotti prelevati sarà oggetto di valutazione e verifiche da parte dei competenti uffici delle Aziende ULSS.

#### PROCEDURE PER LE AZIENDE ULSS

Le Aziende ULSS mettono in atto idonee iniziative di informazione ai soggetti interessati delle procedure previste per la dispensazione con onere a carico del Servizio Sanitario dei prodotti senza glutine ai soggetti celiaci attraverso "parafarmacie" ed esercizi commerciali e provvedono ad implementare i dati nella rete attivata tramite il portale web della Regione del Veneto.

#### Rilascio/revoca dell'autorizzazione

L'Azienda ULSS territorialmente competente rilascia l'autorizzazione secondo il modello di cui all'allegato A2, previa verifica istruttoria.

Le seguenti ipotesi danno luogo a provvedimento di revoca dell'autorizzazione da parte dell'Azienda ULSS:

- frode nella fornitura;
- perdita dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di vendita del settore misto/alimentare e/o cessione d'azienda, cessazione dell'attività commerciale, rinuncia alla attività di dispensazione a carico del Servizio Sanitario dei prodotti in oggetto;
- grave e reiterata negligenza in ordine alle condizioni generali inerenti la gestione, conservazione e dispensazione dei prodotti, nonché mancato reiterato rispetto degli adempimenti previsti dalla disciplina regionale, che abbiano determinato almeno due contestazioni scritte da parte dell'Azienda ULSS con raccomandata A/R;
- ipotesi di revoca del provvedimento amministrativo di cui all'art. 21 – quinquies L. n. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- eventuale mancato adeguamento alle successive determinazioni assunte dalla Giunta regionale in applicazione del punto 7 del dispositivo di cui alla DGR n. 2721/2010;

Allegato A al Decreto n. 16 del

pag. 4/4

Modalità di rimborso dei prodotti dispensati

Il rimborso dell'onere relativo ai prodotti senza glutine del Registro Nazionale dispensati a carico del Servizio Sanitario da parte degli esercizi commerciali, oltre che dalle farmacie, avverrà al prezzo liberamente praticato, che deve essere esposto in modo chiaro e leggibile al cittadino e praticato a tutti gli assistiti.

L'Azienda ULSS, compatibilmente con le proprie esigenze economico-finanziarie, provvederà al pagamento della fattura presentata dagli esercizi commerciali entro 90 giorni dal ricevimento della stessa.



**Allegato A1 al Decreto n.**

**62 del**

**1 MAR. 2011**

pag. 1/5

**MODELLO DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE  
PER LA DISPENSAZIONE, CON ONERE A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO,  
DEGLI ALIMENTI SENZA GLUTINE DI CUI AL REGISTRO NAZIONALE DEGLI ALIMENTI**

(L.R. 7 novembre 2008 n. 15, Deliberazione della Giunta Regionale n. 2712 del 16 novembre 2010)  
Decreto Dirigente Direzione Regionale Attuazione Programmazione Sanitaria n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

*(Marca da bollo € 14,62)*

Al Direttore Generale  
Azienda ULSS N. ....

E, p.c.

Al Comune di.....

Alla Regione del Veneto  
Direzione Attuazione  
Programmazione Sanitaria  
S. Polo, 2514  
30125 VENEZIA

**OGGETTO:** richiesta di autorizzazione per la dispensazione, con onere a carico del Servizio Sanitario, degli alimenti senza glutine di cui al Registro Nazionale degli Alimenti.

Il/la sottoscritto/a .....

nato/a.....

il.....

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/società.....

con sede legale in (indicare l'indirizzo completo).....

Codice Fiscale/Partita IVA.....

Telefono.....Fax .....

e-mail.....

iscritta al Registro Imprese n. \_\_\_\_\_

presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_

di \_\_\_\_\_



CHIEDE

- di essere autorizzato alla dispensazione, con onere a carico del Servizio Sanitario, dei prodotti senza glutine del Registro Nazionale degli Alimenti di cui all'art. 7 del DM 8 giugno 2001, a favore dei soggetti celiaci aventi diritto, su presentazione dei buoni acquisto rilasciati dall'Azienda ULSS dell'assistito.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali previste e punite dagli artt. 75-76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti

DICHIARA

1. \* di essere titolare/rappresentante legale dell'esercizio commerciale, denominato \_\_\_\_\_

riconducibile alla seguente fattispecie di cui alla legge regionale vigente in materia di commercio:

esercizio di vicinato

media struttura di vendita

grande struttura di vendita

Ubicato nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ indirizzo e-mail \_\_\_\_\_

- che l'esercizio commerciale rientra nella fattispecie di cui all'art. 5 della L. 248/2006 SI  NO  ;

2. \* di essere in possesso del provvedimento autorizzatorio o abilitativo commerciale per l'attività di vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare/misto (riportare estremi provvedimento/comunicazione/DIA/SCIA) \_\_\_\_\_  
e di essere pertanto in possesso dei relativi requisiti di legge;

3. \* di essere in possesso del codice identificativo univoco rilasciato dal Ministero della Salute (per gli esercizi commerciali di cui all'art. 5 della L. 248/2006) SI  NO  ;

4. \* di garantire la presenza durante l'intero arco di apertura dell'esercizio commerciale di almeno uno dei referente/i dell'attività di gestione e dispensazione dei prodotti in oggetto, di seguito individuati:  
sig./sig.ra/i/e \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5. \* Che il responsabile dell'esecuzione di eventuali provvedimenti di ritiro/sospensione dal commercio o sequestro dei prodotti in oggetto, comunicati dall'Azienda ULSS o da altra Autorità competente è il sig./sig.ra \_\_\_\_\_  
(specificare un solo nominativo)

A tale riguardo specifica, qualora diverso da quello sopra riportato, il seguente recapito mail/fax a cui devono essere inviate le suddette segnalazioni \_\_\_\_\_

#### DICHIARA altresì

di accettare ed impegnarsi al rispetto delle seguenti condizioni:

- garantire la dispensazione, a carico del Servizio Sanitario, dei prodotti senza glutine limitatamente a quelli inclusi nel Registro Nazionale degli Alimenti destinati ad una Alimentazione Particolare, di cui all'art. 7 del D.M. 8 giugno 2001, applicando indistintamente a tutti gli assistiti, il prezzo liberamente praticato, esposto in modo chiaro e leggibile;
- garantire un'adeguata gestione dei prodotti senza glutine del Registro Nazionale, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
- dispensare i prodotti in oggetto su presentazione da parte degli assistiti, dei buoni acquisto rilasciati dalla Azienda ULSS, relativi al mese in corso di validità, riportando sui medesimi il timbro dell'esercizio commerciale, la data e le fustelle a lettura ottica presenti sulle confezioni dispensate;  
(barrare la voce di interesse)
- per gli esercizi di vicinato: garantire la dovuta informazione agli assistiti, rendendo disponibile per la consultazione l'ultimo aggiornamento del richiamato Registro Nazionale degli Alimenti, disponibile nel sito Internet del Ministero della Salute,
- per le medie e grandi strutture di vendita: attivare, un'apposita postazione di informazione e di controllo, da posizionare nel percorso dei clienti, prima della cassa, rendendo disponibile per la consultazione l'ultimo aggiornamento del richiamato Registro Nazionale degli Alimenti, disponibile nel sito Internet del Ministero della Salute;
- assicurare che il buono o, nel caso di utilizzo simultaneo di più buoni, la somma dei buoni venga spesa per importi uguali o inferiori. L'utilizzo del buono/dei buoni per importi inferiori non dà diritto a resti, fermo restando che rimane a carico dell'utente l'eventuale differenza in eccesso rispetto al valore dei buoni stessi;
- accettare unicamente buoni presentati nell'arco del mese riportato negli stessi;

- presentare, ai fini del rimborso, all'Azienda ULSS di appartenenza dell'assistito, entro il giorno 5 del mese, la fatturazione del corrispettivo dei prodotti dispensati, unitamente ai buoni acquisto riportanti le fustelle a lettura ottica presenti sulle confezioni dei prodotti erogati, nel rispetto delle seguenti modalità:

- elencazione analitica dei prodotti dispensati, con l'indicazione del rispettivo prezzo;
- importo fatturato corrispondente ai dati analiticamente riportati nella fattura;
- inoltro delle fatture entro e non oltre 12 mesi dal mese di riferimento dei buoni utilizzati. Tale condizione deve risultare soddisfatta anche nel caso di fattura relativa al corrispettivo di buoni di mesi diversi, (il computo di tale termine decorre dal mese cronologicamente anteriore) dando atto che non verranno rimborsati prodotti dispensati mediante buoni riportanti data anteriore ai 12 mesi;
- non effettuare concorsi, operazioni a premio e vendite sotto costo aventi ad oggetto i prodotti senza glutine dispensati con onere a carico del Servizio Sanitario;
- garantire, nel rispetto della normativa sulla privacy, la riservatezza di qualsiasi informazione rilevata nei confronti degli assistiti, nell'ambito dello svolgimento delle procedure, non essendo consentiti altri usi dei dati rilevati;
- comunicare all'Azienda ULSS competente per territorio ogni altra variazione rispetto a quanto dichiarato nella presente dichiarazione, ivi inclusa eventuale cessione d'azienda, cessazione dell'attività commerciale, rinuncia alla attività di dispensazione a carico del Servizio Sanitario dei prodotti in oggetto.

Ai fini del rimborso, chiede l'accredito mediante bonifico in c/c bancario/bancoposta di Istituto \_\_\_\_\_

N.c/c \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_

Credito/Bancoposta \_\_\_\_\_

filiale/agenzia \_\_\_\_\_

Intestato a \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

Autorizza, per le finalità di cui alla presente modulistica, il trattamento dei dati personali conferiti anche mediante modalità informatiche e telematiche (art. 13, D.Lgs n. 196/2003).

Dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni regionali vigenti in merito all'attività oggetto della presente richiesta.

\_\_\_\_\_  
Firma del titolare o legale rappresentante

Il, .....

Allegato A1 al Decreto n. *62* del

pag. 5/5

Alla presente allega i seguenti documenti:

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità del titolare/legale rappresentante della ditta/società;
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità del responsabile di cui al punto 5.

\* nel caso di ditta/società titolare di più punti vendita, i punti 1, 2, 3, 4, 5 devono essere compilati per ciascun punto vendita





Allegato A 2 al Decreto n. *62* del *1* MAR. 2011

pag. 1/2

MODELLO DI AUTORIZZAZIONE  
PER LA DISPENSAZIONE, CON ONERE A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO,  
DEGLI ALIMENTI SENZA GLUTINE DI CUI AL REGISTRO NAZIONALE DEGLI ALIMENTI

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N. \_\_\_\_\_

(L.R. 7 novembre 2008 n. 15, Deliberazione della Giunta Regionale n. 2712 del 16 novembre 2010)  
Decreto Dirigente Direzione Regionale Attuazione Programmazione Sanitaria n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Oggetto: Autorizzazione fornitura a carico del Servizio Sanitario di alimenti senza glutine del  
Registro Nazionale degli Alimenti a favore di soggetti celiaci

Il Direttore Generale

Visto il D.M. 8 giugno 2001 Ministero della Salute “Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare” che stabilisce che per le persone affette da celiachia “l'erogazione dei prodotti destinati ad una alimentazione rientra nei livelli essenziali di assistenza sanitaria” e, in particolare, l'art. 6 che prevede che la fornitura di prodotti senza glutine agli assistiti venga effettuata anche da, “da altri fornitori incaricati dalle Aziende Unita' Sanitarie Locali, secondo direttive all'uopo emanate dalle Regioni”.

Visto altresì l'articolo 7 del succitato D.M che prevede l'istituzione presso il Ministero della Salute del Registro Nazionale dei Prodotti destinati ad un'Alimentazione Particolare erogati a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Vista l'art. 3 della L.R. 7 novembre 2008 n. 15 “Interventi a favore dei soggetti celiaci” che prevede che i buoni acquisto o altro documento di credito siano spendibili da parte degli assistiti aventi diritto, anche separatamente, presso farmacie, o altri esercizi commerciali che abbiano dichiarato all'Azienda ULSS competente per territorio la propria disponibilità ad erogare, con onere a carico del Servizio Sanitario, i prodotti senza glutine inseriti nel Registro Nazionale di cui all'art. 7 del DM 8 giugno 2001.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2712 del 16 novembre 2010 recante la disciplina transitoria dell'attività di dispensazione in oggetto.

Visto il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Attuazione Programmazione Sanitaria n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di modifica e integrazione della disciplina di cui alla citata D.G.R. n. 2712 del 16 novembre 2010

Vista la richiesta avanzata dalla ditta/società \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
acquisita al protocollo dell'Azienda ULSS n. \_ del \_\_\_\_\_

**DELIBERA DI AUTORIZZARE**

La ditta/società \_\_\_\_\_ con sede legale in (indicare l'indirizzo  
completo) \_\_\_\_\_

Codice Fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_ all'attività di distribuzione a  
carico del Servizio Sanitario dei prodotti senza glutine per soggetti celiaci, in conformità alle  
vigenti disposizioni statali e regionali per l'esercizio commerciale ubicato in \_\_\_\_\_

Via/P.zza \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma

Data \_\_\_\_\_

**Allegato A al Decreto n.**

62

del

11/07/2011

pag. 1/4

DISCIPLINA PER LA DISPENSAZIONE CON ONERE A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO  
AI SOGGETTI CELIACI AITRAVERSO "PARAFARMACIE" ED ESERCIZI COMMERCIALI, OLTRE  
CHE NELLE FARMACIE, DEI PRODOTTI SENZA GLUTINE DEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI  
ALIMENTI DI CUI ALL'ART. 7 DEL DM. 8 GIUGNO 2001: REGIME TRANSITORIO.

**PREMESSA**

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalle norme nazionali in materia di celiachia, nonché dalle disposizioni regionali e, in particolare dalla Legge Regionale 7 novembre 2008, n. 15 "Interventi a favore dei soggetti celiaci", la Regione del Veneto promuove la semplificazione dei percorsi assistenziali finalizzati all'erogazione degli alimenti senza glutine, con l'obiettivo della loro ottimizzazione e di una sempre maggiore integrazione sociale delle persone con malattia celiaca.

L'ottimizzazione del percorso relativo alla fornitura, con onere a carico del Servizio Sanitario, dei prodotti senza glutine - già prevista nei Livelli Essenziali di Assistenza ed integrata dalla L.R. 7 novembre 2008, n. 15 -, l'approvvigionamento ed il consumo dei quali rappresentano un atto essenziale nella vita quotidiana del celiaco, prevede la dispensazione dei prodotti, oltre che presso le farmacie, anche da parte delle "parafarmacie" e, in generale, degli esercizi commerciali in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare/misto, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ovvero dal successivo D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, secondo quanto di seguito specificato.

**LE PROCEDURE**

Ai fini della dispensazione dei prodotti in argomento, si forniscono le seguenti indicazioni per l'utilizzo dei buoni acquisto attualmente in uso, anche attraverso gli esercizi commerciali diversi dalle farmacie.

Gli esercizi commerciali che intendono effettuare la distribuzione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di alimenti privi di glutine per soggetti affetti da celiachia (ivi incluse le c.d. "parafarmacie") avanzano richiesta di autorizzazione alla Azienda ULSS competente per territorio, mediante compilazione del modello di cui all'Allegato A1 al presente provvedimento.

Nel caso di ditte/società titolare di più punti vendita, nella richiesta devono essere specificati dettagliatamente i punti vendita di pertinenza territoriale della stessa Azienda ULSS, per i quali è richiesta l'autorizzazione.

La richiesta non deve essere presentata dalle farmacie aperte al pubblico, le quali già erogano tali prodotti, in quanto rientranti nelle attività previste dalla Convenzione che regola i rapporti delle farmacie con il Servizio Sanitario Nazionale (D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371).

L'esercizio commerciale richiedente trasmette all'Azienda ULSS del proprio ambito territoriale di appartenenza, unitamente alla richiesta di autorizzazione, una dichiarazione di accettazione delle seguenti condizioni:

- garantire la dispensazione, a carico del Servizio Sanitario, dei prodotti senza glutine limitatamente a quelli inclusi nel Registro Nazionale degli Alimenti destinati ad una Alimentazione Particolare, di cui all'art. 7 del D.M. 8 giugno 2001, applicando indistintamente a tutti gli assistiti, il prezzo liberamente praticato, esposto in modo chiaro e leggibile;
- garantire un'adeguata gestione dei prodotti senza glutine del Registro Nazionale, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
- dispensare i prodotti in oggetto su presentazione da parte degli assistiti, dei buoni acquisto rilasciati dalla Azienda ULSS, relativi al mese in corso di validità, riportando sui medesimi il timbro dell'esercizio commerciale, la data e le fustelle a lettura ottica presenti sulle confezioni dispensate;
- per gli esercizi di vicinato: garantire la dovuta informazione agli assistiti, rendendo disponibile per la consultazione l'ultimo aggiornamento del richiamato Registro Nazionale degli Alimenti, disponibile nel sito Internet del Ministero della Salute;
- per le medie e grandi strutture di vendita: attivare, un'apposita postazione di informazione e di controllo, da posizionare nel percorso dei clienti, prima della cassa, rendendo disponibile per la consultazione l'ultimo aggiornamento del richiamato Registro Nazionale degli Alimenti, pubblicato nel sito Internet del Ministero della Salute;
- garantire la presenza durante l'intero arco di apertura dell'esercizio commerciale di almeno uno dei referenti/i dell'attività di gestione e dispensazione dei prodotti in oggetto;
- individuare il responsabile dell'esecuzione di eventuali provvedimenti di ritiro/sospensione dal commercio o sequestro dei prodotti in oggetto, comunicati dall'Azienda ULSS o da altra Autorità competente;
- assicurare che il buono o, nel caso di utilizzo simultaneo di più buoni, la somma dei buoni venga spesa per importi uguali o inferiori. L'utilizzo del buono/dei buoni per importi inferiori non dà diritto a resti, fermo restando che rimane a carico dell'utente l'eventuale differenza in eccesso rispetto al valore dei buoni stessi;
- accettare unicamente buoni presentati nell'arco del mese riportato negli stessi;
- presentare, ai fini del rimborso, all'Azienda ULSS di appartenenza dell'assistito, entro il giorno 5 del mese, la fatturazione del corrispettivo dei prodotti, dispensati, unitamente ai buoni acquisto riportanti le fustelle a lettura ottica presenti sulle confezioni dei prodotti erogati, nel rispetto delle seguenti modalità:
  - elencazione analitica dei prodotti dispensati, con l'indicazione del rispettivo prezzo;
  - importo fatturato corrispondente ai dati analiticamente riportati nella fattura;
  - inoltro delle fatture entro e non oltre 12 mesi dal mese di riferimento dei buoni utilizzati. Tale condizione deve risultare soddisfatta anche nel caso di fattura relativa al corrispettivo di buoni di mesi diversi (il computo del termine decorre dal mese cronologicamente anteriore) dando atto che non verranno rimborsati prodotti dispensati mediante buoni riportanti data anteriore ai 12 mesi;
- non effettuare concorsi, operazioni a premio e vendite sotto costo aventi ad oggetto i prodotti senza glutine dispensati con onere a carico del Servizio Sanitario;
- garantire, nel rispetto della normativa sulla privacy, la riservatezza di qualsiasi informazione rilevata nei confronti degli assistiti, nell'ambito dello svolgimento delle procedure, non essendo consentiti altri usi dei dati rilevati.

Modalità di rimborso dei prodotti dispensati

Il rimborso dell' onere relativo ai prodotti senza glutine del Registro Nazionale dispensati a carico del Servizio Sanitario da parte degli esercizi commerciali, oltre che dalle farmacie, avverrà al prezzo liberamente praticato, che deve essere esposto in modo chiaro e leggibile al cittadino e praticato a tutti gli assistiti.

L' Azienda ULSS, compatibilmente con le proprie esigenze economico-finanziarie, provvederà al pagamento della fattura presentata dagli esercizi commerciali entro 90 giorni dal ricevimento della stessa.

## PERCORSO DEL PAZIENTE

L'assistito in possesso di certificazione di diagnosi di morbo celiaco, inclusa la variante clinica dermatite erpetiforme, in conformità alle vigenti disposizioni, riceve dall'Azienda ULSS di appartenenza i buoni acquisto mensili frazionati, in conformità alle disposizioni regionali finalizzate alla dispensazione con onere a carico del Servizio Sanitario dei prodotti senza glutine.

L'assistito è libero di prelevare i prodotti senza glutine del Registro Nazionale in qualsiasi esercizio autorizzato, oltre che presso le farmacie, mediante l'impiego dei buoni mensili, nel mese di spendibilità riportato sui buoni.

Tenuto conto che il tetto di spesa mensile rappresenta un limite entro il quale trovano articolazione i fabbisogni di persone di diverso sesso, età, condizione fisica e differenti necessità alimentari, con conseguente diverso fabbisogno calorico e di carboidrati, lo stesso non rappresenta necessariamente un limite di consumo completo. Il monitoraggio dei prodotti prelevati sarà oggetto di valutazione e verifiche da parte dei competenti uffici delle Aziende ULSS.

## PROCEDURE PER LE AZIENDE ULSS

Le Aziende ULSS mettono in atto idonee iniziative di informazione ai soggetti interessati delle procedure previste per la dispensazione con onere a carico del Servizio Sanitario dei prodotti senza glutine ai soggetti celiaci attraverso "parafarmacie" ed esercizi commerciali e provvedono ad implementare i dati nella rete attivata tramite il portale web della Regione del Veneto.

### Rilascio/revoca dell'autorizzazione

L'Azienda ULSS territorialmente competente rilascia l'autorizzazione secondo il modello di cui all'allegato A2, previa verifica istruttoria.

Le seguenti ipotesi danno luogo a provvedimento di revoca dell'autorizzazione da parte dell'Azienda ULSS:

- frode nella fornitura;
- perdita dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di vendita del settore misto/alimentare e/o cessazione d'azienda, cessazione dell'attività commerciale, rinuncia alla attività di dispensazione a carico del Servizio Sanitario dei prodotti in oggetto;
- grave e reiterata negligenza in ordine alle condizioni generali inerenti la gestione, conservazione e dispensazione dei prodotti, nonché mancato reiterato rispetto degli adempimenti previsti dalla disciplina regionale, che abbiano determinato almeno due contestazioni scritte da parte dell'Azienda ULSS con raccomandata A/R;
- ipotesi di revoca del provvedimento amministrativo di cui all'art. 21 – quinquies L. n. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- eventuale mancato adeguamento alle successive determinazioni assunte dalla Giunta regionale in applicazione del punto 7 del dispositivo di cui alla DGR n. 2721/2010;



**Allegato Al al Decreto n. 62 del**

1 MAR 2011

pag. 1/5

**MODELLO DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE  
PER LA DISPENSAZIONE, CON ONERE A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO,  
DEGLI ALIMENTI SENZA GLUTINE DI CUI AL REGISTRO NAZIONALE DEGLI ALIMENTI**

(L.R. 7 novembre 2008 n. 15, Deliberazione della Giunta Regionale n. 2712 del 16 novembre 2010)  
Decreto Dirigente Direzione Regionale Attuazione Programmazione Sanitaria n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

(Marca da bollo € 14,62)

Al Direttore Generale  
Azienda ULSS N. ....

E, p.c.

Al Comune di.....  
  
Alla Regione del Veneto  
Direzione Attuazione  
Programmazione Sanitaria  
S. Polo, 2514  
30125 VENEZIA

**OGGETTO: richiesta di autorizzazione per la dispensazione, con onere a carico del Servizio Sanitario, degli  
alimenti senza glutine di cui al Registro Nazionale degli Alimenti.**

Il/la sottoscritto/a .....

nato/a.....

il.....

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/società .....

con sede legale in (indicare l'indirizzo completo) .....

Codice Fiscale/Partita IVA.....

Telefono.....

Fax .....

e-mail.....

iscritta al Registro Imprese n. \_\_\_\_\_

presso la CCIAA di \_\_\_\_\_

CHIEDE

- di essere autorizzato alla dispensazione, con onere a carico del Servizio Sanitario, dei prodotti senza glutine del Registro Nazionale degli Alimenti di cui all'art. 7 del DM 8 giugno 2001, a favore dei soggetti celiaci aventi diritto, su presentazione dei buoni acquisto rilasciati dall'Azienda ULSS dell'assistito.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali previste e punite dagli artt. 75-76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti

DICHIARA

l. \* di essere titolare/rappresentante legale dell'esercizio commerciale, denominato \_\_\_\_\_

riconducibile alla seguente fattispecie di cui alla legge regionale vigente in materia di commercio:

- esercizio di vicinato
- media struttura di vendita
- grande struttura di vendita

Ubicato nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ indirizzo e-mail \_\_\_\_\_

- che l'esercizio commerciale rientra nella fattispecie di cui all'art. 5 della L. 248/2006 SI  NO  ;

2. \* di essere in possesso del provvedimento autorizzatorio o abilitativo commerciale per l'attività di vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare/misto (riportare estremi provvedimento/comunicazione/DIA/SCIA) \_\_\_\_\_ e di essere pertanto in possesso dei relativi requisiti di legge;

3. \* di essere in possesso del codice identificativo univoco rilasciato dal Ministero della Salute (per gli esercizi commerciali di cui all'art. 5 della L. 248/2006) SI  NO  ;

4. \* di garantire la presenza durante l'intero arco di apertura dell'esercizio commerciale di almeno uno dei referenti dell'attività di gestione e dispensazione dei prodotti in oggetto, di seguito individuati: sig./sig.ra/v/e \_\_\_\_\_

5. \* Che il responsabile dell'esecuzione di eventuali provvedimenti di ritiro/sospensione dal commercio o sequestro dei prodotti in oggetto, comunicati dall'Azienda ULSS o da altra Autorità competente è il sig./sig.ra \_\_\_\_\_

(specificare un solo nominativo)

A tale riguardo specifica, qualora diverso da quello sopra riportato, il seguente recapito mail/fax a cui devono essere inviate le suddette segnalazioni \_\_\_\_\_

#### DICHIARA altresì

di accettare ed impegnarsi al rispetto delle seguenti condizioni:

- garantire la dispensazione, a carico del Servizio Sanitario, dei prodotti senza glutine limitatamente a quelli inclusi nel Registro Nazionale degli Alimenti destinati ad una Alimentazione Particolare, di cui all'art. 7 del D.M. 8 giugno 2001, applicando indistintamente a tutti gli assistiti, il prezzo liberamente praticato, esposto in modo chiaro e leggibile;
- garantire un'adeguata gestione dei prodotti senza glutine del Registro Nazionale, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
- dispensare i prodotti in oggetto su presentazione da parte degli assistiti, dei buoni acquisto rilasciati dalla Azienda ULSS, relativi al mese in corso di validità, riportando sui medesimi il timbro dell'esercizio commerciale, la data e le fustelle a lettura ottica presenti sulle confezioni dispensate; (barrare la voce di interesse)
- per gli esercizi di vicinato: garantire la dovuta informazione agli assistiti, rendendo disponibile per la consultazione l'ultimo aggiornamento del richiamato Registro Nazionale degli Alimenti, disponibile nel sito Internet del Ministero della Salute,
- per le medie e grandi strutture di vendita: attivare, un'apposita postazione di informazione e di controllo, da posizionare nel percorso dei clienti, prima della cassa, rendendo disponibile per la consultazione l'ultimo aggiornamento del richiamato Registro Nazionale degli Alimenti, disponibile nel sito Internet del Ministero della Salute;
- assicurare che il buono o, nel caso di utilizzo simultaneo di più buoni, la somma dei buoni venga spesa per importi uguali o inferiori. L'utilizzo del buono/dei buoni per importi inferiori non dà diritto a resti, fermo restando che rimane a carico dell'utente l'eventuale differenza in eccesso rispetto al valore dei buoni stessi;
- accettare unicamente buoni presentati nell'arco del mese riportato negli stessi;



- presentare, ai fini del rimborso, all'Azienda ULSS di appartenenza dell'assistito, entro il giorno 5 del mese, la fatturazione del corrispettivo dei prodotti dispensati, unitamente ai buoni acquisto riportanti le bustelle a lettura ottica presenti sulle confezioni dei prodotti erogati, nel rispetto delle seguenti modalità:

- indicazione analitica dei prodotti dispensati, con l'indicazione del rispettivo prezzo;
- importo fatturato corrispondente ai dati analiticamente riportati nella fattura;
- inoltro delle fatture entro e non oltre 12 mesi dal mese di riferimento dei buoni utilizzati.  
Tale condizione deve risultare soddisfatta anche nel caso di fattura relativa al corrispettivo di buoni di mesi diversi, (il computo di tale termine decorre dal mese cronologicamente anteriore) dando atto che non verranno rimborsati prodotti dispensati mediante buoni riportanti data anteriore ai 12 mesi;
- non effettuare concorsi, operazioni a premio e vendite sotto costo aventi ad oggetto i prodotti senza glutine dispensati con onere a carico del Servizio Sanitario;
- garantire, nel rispetto della normativa sulla privacy, la riservatezza di qualsiasi informazione rilevata nei confronti degli assistiti, nell'ambito dello svolgimento delle procedure, non essendo consentiti altri usi dei dati rilevati;
- comunicare all'Azienda ULSS competente per territorio ogni altra variazione rispetto a quanto dichiarato nella presente dichiarazione, ivi inclusa eventuale cessione d'azienda, cessazione dell'attività commerciale, rinuncia alla attività di dispensazione a carico del Servizio Sanitario dei prodotti in oggetto.

Ai fini del rimborso, chiede l'accredito mediante bonifico in c/c bancario/bancoposta di Istituto \_\_\_\_\_

N.c/c \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_

Credito/Bancoposta \_\_\_\_\_

filiale/agenzia \_\_\_\_\_

Intestato a \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

Autorizza, per le finalità di cui alla presente modulistica, il trattamento dei dati personali conferiti anche mediante modalità informatiche e telematiche (art. 13, D.Lgs n. 196/2003).

Dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni regionali vigenti in merito all'attività oggetto della presente richiesta.

\_\_\_\_\_ Firma del titolare o legale rappresentante

Il,.....

Allegato A1 al Decreto n. 62 del - 1 MAR. 2011

pag/5/5

Alla presente allega i seguenti documenti:

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità del titolare/legale rappresentante della ditta/società;
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità del responsabile di cui al punto 5.

\* nel caso di ditta/società titolare di più punti vendita, i punti 1, 2, 3, 4, 5 devono essere compilati per ciascun punto vendita





Allegato A 2 al Decreto n. 62 del

1 MAR.

pag. 1/2

MODELLO DI AUTORIZZAZIONE  
PER LA DISPENSAZIONE, CON ONERE A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO,  
DEGLI ALIMENTI SENZA GLUTINE DI CUI AL REGISTRO NAZIONALE DEGLI ALIMENTI

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N. \_\_\_\_\_

(L.R. 7 novembre 2008 n. 15, Deliberazione della Giunta Regionale n. 2712 del 16 novembre 2010)  
Decreto Dirigente Direzione Regionale Attuazione Programmazione Sanitaria n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Oggetto: Autorizzazione fornitura a carico del Servizio Sanitario di alimenti senza glutine del  
Registro Nazionale degli Alimenti a favore di soggetti celiaci

Il Direttore Generale

Visto il D.M. 8 giugno 2001 Ministero della Salute “Assistenza sanitaria integrativa  
relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare” che stabilisce che per le persone  
affette da celiachia “l'erogazione dei prodotti destinati ad una alimentazione rientra nei  
livelli essenziali di assistenza sanitaria” e, in particolare, l'art. 6 che prevede che la fornitura di  
prodotti senza glutine agli assistiti venga effettuata anche da, “da altri fornitori incaricati dalle  
Aziende Unita' Sanitarie Locali, secondo direttive all'uso emanate dalle Regioni”.

Visto altresì l'articolo 7 del succitato D.M che prevede l'istituzione presso il Ministero della  
Salute del Registro Nazionale dei Prodotti destinati ad un'Alimentazione Particolare erogati a carico  
del Servizio Sanitario Nazionale.

Vista l'art. 3 della L.R. 7 novembre 2008 n. 15 “Interventi a favore dei soggetti celiaci” che  
prevede che i buoni acquisto o altro documento di credito siano spendibili da parte degli assistiti  
aventi diritto, anche separatamente, presso farmacie, o altri esercizi commerciali che abbiano  
dichiarato all'Azienda ULSS competente per territorio la propria disponibilità ad erogare, con onere  
a carico del Servizio Sanitario, i prodotti senza glutine inseriti nel Registro Nazionale di cui all'art.  
7 del DM 8 giugno 2001.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2712 del 16 novembre 2010 recante la  
disciplina transitoria dell'attività di dispensazione in oggetto.

Visto il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Attuazione Programmazione  
Sanitaria n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di modifica e integrazione della disciplina di cui alla citata D.G.R. n.  
2712 del 16 novembre 2010

Vista la richiesta avanzata dalla ditta/società  
acquisita al protocollo dell'Azienda ULSS n. del

in data

**DELIBERA DI AUTORIZZARE**

La ditta/società \_\_\_\_\_ con sede legale in (indicare l'indirizzo

completo) \_\_\_\_\_ all'attività di distribuzione a

Codice Fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_  
carico del Servizio Sanitario dei prodotti senza glutine per soggetti celiaci, in conformità alle  
vigenti disposizioni statali e regionali per l'esercizio commerciale ubicato in

Via/P.zza \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_